



By: [Bryan Zmijewski and Team](#) - All Rights Reserved

La Banca d'Italia emette le nuove disposizioni in materia di **adeguata verifica** della Clientela sulla base del **Decreto Antiriciclaggio**. Il **Provvedimento** è in elaborazione fin dal marzo del 2012, mese di chiusura della **consultazione pubblica**, e vuole fornire le indicazioni operative per eseguire correttamente uno dei principali adempimenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo: l'**adeguata verifica**. Alle **Banche** viene concesso un congruo periodo transitorio per adeguarsi al complesso **quadro normativo**.

Sono attese disposizioni riguardanti l'**identificazione del titolare effettivo**, cioè la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica o ne risultano beneficiari.

Già in bozza il provvedimento indicava importanti previsioni in materia, ad iniziare dall'indicazione secondo la quale il controllo di un **ente** ricorre comunque per tutte le **persone fisiche** che hanno il possesso o controllano, direttamente od indirettamente, *una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto*. Nel caso in cui siano più i soggetti che controllano l'**ente** con partecipazioni superiori alla suddetta soglia, la bozza prevedeva che tutti soggetti interessati dovessero essere considerati **titolari effettivi**. Si ricorda che erano molti i problemi creati ai **soggetti obbligati** dalla definizione operativa di **titolare effettivo**, anche perché la **Legge istitutiva** della figura non prevedeva una casistica riferibile alla varie tipologie di clientela. Ad esempio, è difficile distinguere il **titolare effettivo** di una **Società per Azioni** da quello di una **Società Cooperativa**, così come in un conto acceso a due coniugi. Il documento deve sciogliere altre fondamentali questioni dell'iter di questo *strategico adempimento*. Bisogna fare chiarezza sull'**adeguata verifica semplificata** (*ovvero quella applicabile ai contratti ed operazioni a basso rischio di riciclaggio*) e, soprattutto, sugli **obblighi rafforzati**. Si attendono per questi ultimi, direttive riguardanti i casi e le modalità con cui essi debbano essere applicati (*si pensi alle operazioni con intermediari siti in Paesi non collaborativi, oppure con le persone politicamente esposte o con le operazioni ed i contratti a distanza*).

**Bankitalia** affronta anche il problema delle **banconote di grosso taglio** (200 e 500 euro), chiedendo di disincentivare il loro uso in *operazioni complessivamente pari o superiori a 5.000 euro*.

Il tutto in un'ottica di una maggiore trasparenza nei rapporti tra Istituti di Credito e Clientela, e condividendo il principio che il rischio di riciclaggio fa male ad entrambi i Soggetti.

**Parola chiave: Adeguata Verifica**

**Si tratta della procedura di raccolta e verifica, sulla base del loro profilo di rischio riciclaggio, dei dati identificativi di cliente e titolare effettivo, scopo e natura di ogni rapporto, operazione e transazione, come conto corrente, deposito titoli, gestione patrimoniale e investimenti.**